



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 135/20**

Lussemburgo, 29 ottobre 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-425/19 P  
Commissione/Italia, Banca Popolare di Bari SCpA,  
Fondo interbancario di tutela dei depositi,  
Banca d'Italia

Stampa e Informazione

## **Secondo l'avvocato generale Tanchev, la Corte dovrebbe respingere l'impugnazione della Commissione avverso la sentenza del Tribunale concernente le misure di sostegno adottate da un consorzio di banche a favore di uno dei suoi membri**

*Il Tribunale ha correttamente ritenuto che tali misure non costituivano aiuti di Stato, poiché non comportavano l'uso di risorse statali e non erano imputabili allo Stato.*

Nel 2013, una banca italiana, la Banca Popolare di Bari (BPB), ha manifestato il suo interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di un'altra banca italiana, la Banca Tercas (in prosieguo «Tercas»), sottoposta dal 2012 al regime dell'amministrazione straordinaria a seguito di irregolarità constatate dalla Banca d'Italia (l'autorità pubblica che esercita le funzioni di banca centrale d'Italia).

Tra le condizioni poste dalla BPB per tale operazione vi era la copertura da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) del deficit patrimoniale della Tercas nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, di tipo mutualistico, che dispone della facoltà d'intervenire adottando misure a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (interventi facoltativi, tra cui l'intervento facoltativo di sostegno o preventivo).

Nel 2014, dopo aver verificato la convenienza economica delle misure adottate a favore della Tercas rispetto al rimborso dei depositanti di tale banca, il FITD ha deciso di coprire il deficit patrimoniale della Tercas e di concederle determinate garanzie. Tali misure sono state approvate dalla Banca d'Italia.

La Commissione ha aperto un'indagine approfondita su tali misure in ragione dei dubbi quanto alla loro compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Con decisione del 23 dicembre 2015<sup>1</sup>, la Commissione è giunta alla conclusione che le misure di cui trattasi costituivano un aiuto di Stato cui l'Italia aveva dato esecuzione a favore della Tercas.

L'Italia, la BPB e il FITD, sostenuti dalla Banca d'Italia, hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione.

Con sentenza del 19 marzo 2019<sup>2</sup> il Tribunale ha dichiarato che la Commissione aveva erroneamente ritenuto che le misure a favore della Tercas presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Poiché, non essendo soddisfatti tali criteri, le misure in questione non potevano essere considerate aiuti di Stato, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione.

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1).

<sup>2</sup> Sentenza del 19 marzo 2019, cause riunite Italia/Commissione, Banca Popolare di Bari SCpA/Commissione e Fondo interbancario di tutela dei depositi/Commissione ([T-98/16](#), [T-196/16](#) e [T-198/16](#)) (v. [comunicato stampa n. 34/19](#)).

La Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Evgeni Tanchev suggerisce alla **Corte di respingere l'impugnazione proposta dalla Commissione**.

In primo luogo, l'avvocato generale **respinge l'argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe imposto un livello di prova più elevato per dimostrare l'imputabilità allo Stato di una misura di aiuto quando tale misura è adottata da un ente privato anziché da un'impresa pubblica**.

A tale riguardo, l'avvocato generale ritiene che il Tribunale non abbia richiesto alla Commissione di dimostrare, nel caso di una misura di aiuto adottata da un ente privato, che tale misura è stata adottata dietro istruzione vincolante delle autorità pubbliche. Al contrario, conformemente alla giurisprudenza concernente la situazione in cui l'ente che concede l'aiuto è un'impresa pubblica<sup>3</sup>, il Tribunale ha ammesso che la prova di un'influenza o di un controllo effettivi da parte delle autorità pubbliche sull'adozione della misura di aiuto da parte di un ente privato può essere dedotta da indizi che emergono dalle circostanze del caso.

Del pari, l'avvocato generale ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha statuito che, per dimostrare che una misura di aiuto adottata da un ente privato è imputabile allo Stato, la Commissione deve provare che il coinvolgimento delle autorità pubbliche ha avuto un impatto sul contenuto di tale misura. A tale riguardo, l'avvocato generale sottolinea che il Tribunale si è limitato ad accertare che la normativa italiana non conferiva alla Banca d'Italia, nell'ambito dell'autorizzazione delle misure in questione, il potere di modificare il contenuto di tali misure. Analogamente, il Tribunale non ha esaminato se la partecipazione della Banca d'Italia a incontri informali prima dell'adozione delle misure in questione avesse avuto un impatto sul contenuto di tali misure, risultando, invece, che il Tribunale abbia semplicemente preso atto del fatto che la partecipazione della Banca d'Italia è stata del tutto passiva, essendo avvenuta a scopo puramente informativo.

Inoltre, l'avvocato generale respinge l'affermazione della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe richiesto la prova che le autorità pubbliche erano state in grado di influenzare tutte le fasi del procedimento che aveva portato all'adozione delle misure in questione.

In seguito, l'avvocato generale chiarisce che, anche qualora la Corte ritenga che il Tribunale abbia applicato, in contrasto con la giurisprudenza, un livello di prova più elevato esclusivamente in ragione della natura privata dell'ente che ha concesso l'aiuto, **l'impugnazione della Commissione dovrebbe comunque essere respinta**. A tale riguardo, l'avvocato generale ritiene che, in particolare alla luce della natura del ruolo della Banca d'Italia nel contesto dell'adozione delle misure in questione, gli indizi dedotti dalla Commissione non consentono di imputare allo Stato l'intervento in questione.

In secondo luogo, l'avvocato generale ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, **il Tribunale non ha richiesto alla Commissione di soddisfare un livello di prova più elevato per dimostrare che una misura di aiuto è concessa mediante risorse statali nel caso in cui le risorse utilizzate per finanziare tale misura siano amministrare da un ente privato anziché da un'impresa pubblica**.

In terzo luogo, l'avvocato generale respinge le censure della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe valutato gli elementi di prova in modo frammentario, senza considerarli nel loro insieme e senza tener conto del loro contesto più ampio.

Infine, l'avvocato generale respinge l'argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato il Testo unico bancario italiano e lo statuto del FITD.

---

<sup>3</sup> Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C-482/99).

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, a determinate condizioni, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*